



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza numero **6** /2020

OGGETTO: programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-2019 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi emergenziali ai sensi del DPCM 11 marzo 2020;

VISTI

- Il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale",

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 che all’art.1, comma 5 prevede che il Presidente della Regione, con ordinanza di cui all’art. 3 comma 2 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, possa disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende di trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

RICHIAMATA:

- Legge regionale 07 novembre 2013, n. 33 e s.m.i. “Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti” ed in particolare:
 - l’articolo 7 che stabilisce le competenze della Città Metropolitana di Genova e degli Enti di Area Vasta tra cui la funzione di stipula degli Accordi di Programma e di gestione degli ambiti territoriali;
 - l’articolo 9 che stabilisce gli ambiti territoriali ottimali (ATO) ed i relativi enti di governo;

DATO ATTO che:

- la chiusura delle università e scuole di ogni ordine e grado dell’intero territorio regionale dal giorno 24 febbraio 2020 e lo svolgimento delle connesse attività in modalità agile presso le abitazioni ha determinato una riduzione degli spostamenti casa-scuola;
- anche a causa della sospensione di tutte le attività indicate ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 1 del dpcm 11 marzo 2020, si sono ulteriormente ridotte le necessità di spostamento delle persone sul territorio regionale;

RILEVATO che:

- devono comunque essere garantite tutte le attività essenziali alla gestione della situazione in atto, conformemente a quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020,
- il sistema di trasporto pubblico deve poter garantire gli spostamenti casa-lavoro delle persone impiegate nelle attività essenziali e deve essere svolto in condizioni sanitarie di sicurezza, mantenendo la prevista distanza interpersonale a bordo e garantendo l'effettuazione degli interventi di sanificazione dei mezzi, secondo le indicazioni e modalità previste nei Decreti citati in premessa;

VISTE le proposte di rimodulazione del servizio di trasporto pubblico locale trasmesse alla Regione Liguria, proposte coerenti e conformi alle finalità delle citate disposizioni governative dalla Città Metropolitana di Genova e dalla Province di Imperia, Savona e La Spezia;

RITENUTO necessario riprogrammare il servizio offerto, garantendo al contempo il mantenimento di un livello di servizio minimo essenziale, un adeguato numero di corse nelle fasce di maggior affluenza lavorativa su tutti gli ambiti del territorio regionale e, agli utenti dei servizi pubblici, condizioni di sicurezza tali da non permettere la trasmissione di COVID-19 tra gli utilizzatori;

Per le motivazioni di cui in premessa

ORDINA

- Agli Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'art. 7 della Legge regionale 07 novembre 2013, n. 33 e s.m.i. (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti), di provvedere, al più presto, alla riprogrammazione del servizio di trasporto pubblico locale secondo i piani già predisposti dalle Aziende di Trasporto Pubblico esercenti il servizio stesso e trasmessi alla Regione Liguria da codesti Enti, in coerenza con la significativa riduzione della domanda di mobilità che si sta registrando in tutti i territori della Regione Liguria, in modo da garantire un coefficiente di riempimento ridotto dei mezzi pubblici circolanti, adeguato alle sopravvenute ed attuali esigenze di prevenzione sanitaria, assicurando comunque l'esercizio dei servizi minimi essenziali nonché un adeguato numero di corse nelle fasce di maggior affluenza lavorativa;
- Ai Comuni della Liguria di rimodulare il servizio taxi operante sul territorio di rispettiva competenza al fine di adeguarlo alle esigenze di mobilità attuali, assicurando comunque l'esercizio del servizio minimo essenziale nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relative, in particolare, al distanziamento minimo tra le persone.

Le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci fino al 25/03/2020, salvo proroga dell'efficacia del

DPCM dell'11/03/2020.

Manda

Al Sindaco della Città Metropolitana di Genova

Ai Presidenti della Province di Imperia, Savona e La Spezia

Ai Sindaci dei Comuni liguri

Ai Prefetti per quanto di competenza

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, il 13 marzo 2020


GIOVANNI TOTI